

LA GIUNTA REGIONALE

richiamata la legge regionale 16 giugno 2021, n. 15 (Assestamento al bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per l'anno 2021, misure di sostegno all'economia regionale conseguenti al protrarsi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione della Regione per il triennio 2021/2023) e, in particolare, l'articolo 19:

- comma 1, ai cui sensi la Regione definisce il Piano Triennale di Politiche di Politiche del lavoro;
- comma 2, secondo cui la Giunta regionale adotta, per l'anno 2021, il Programma annuale degli interventi di politica attiva del lavoro di cui all'articolo 5 della legge regionale 7/2003, che include, tra gli altri, alla lettera c), le azioni rivolte ai disoccupati di media e lunga durata;

richiamati inoltre:

- il Piano triennale di politica del lavoro e di formazione professionale 2021-2023, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 662/XVI in data 9 giugno 2021;
- il Programma annuale degli interventi di politica del lavoro per l'anno 2021, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 835 in data 5 luglio 2021;

considerato che il sopra richiamato Programma prevede, tra gli interventi economici emergenziali, una misura denominata "Bando neoimpresa", volta ad incentivare la creazione di nuove imprese e attività professionali sul territorio regionale, articolata in tre azioni;

preso atto che i competenti uffici del Dipartimento politiche del lavoro hanno predisposto un documento che, al fine di dare attuazione alla misura di cui trattasi, reca le relative disposizioni attuative e nel quale si prevede, tra l'altro, che le azioni 1 e 3 vengano erogate da un operatore economico individuato a seguito dell'esperimento di una procedura ai sensi del decreto-legge 76/2020;

evidenziata, altresì, l'urgenza di procedere con l'intervento di cui trattasi, in quanto la promozione e il sostegno della creazione di nuove imprese e dell'avvio di attività di lavoro autonomo si configurano quali azioni fondamentali e attese dal territorio regionale, anche in ragione dell'attuale situazione emergenziale conseguente alla pandemia da Covid-19;

richiamata inoltre la deliberazione della Giunta regionale n. 32 del 25 gennaio 2021, concernente l'approvazione del programma delle acquisizioni di forniture e servizi di importo pari o superiore a euro 40.000,00 della Regione Autonoma Valle d'Aosta per il biennio 2021-2022, contenente gli acquisti per i quali è previsto l'avvio della procedura di affidamento nel corso della prima annualità, ovvero nel corso dell'anno 2022, e, in particolare il punto 3 del deliberato, che consente, tra gli altri, nei casi di necessità ed urgenza, risultanti da eventi imprevisti o imprevedibili in sede di programmazione, l'attivazione di ulteriori interventi contrattuali non previsti dalla programmazione stessa;

ritenuto, avvalendosi della facoltà prevista al punto 3 della sopraccitata DGR 32/2021, di attivare l'intervento relativo all'acquisizione, tramite un unico operatore economico, dei due servizi di consulenza specialistica, tra loro collegati e a supporto del Dipartimento politiche del lavoro e della formazione, per la realizzazione, rispettivamente, delle Azioni 1 e 3 della Misura di cui trattasi, per un importo stimato in euro 208.000,00 IVA esclusa, corrispondenti a euro 253.985,00, IVA inclusa, rinviando al Dipartimento suddetto la segnalazione di tale intervento al

Dipartimento programmazione, risorse idriche e territorio per consentire la predisposizione dell'aggiornamento del programma medesimo;

ritenuto pertanto necessario approvare:

- le disposizioni attuative della Misura “Bando neoimpresa”, contenute nell'allegato A alla presente deliberazione;
- l'acquisizione, tramite un unico operatore economico, dei due servizi di consulenza specialistica, tra loro collegati e a supporto del Dipartimento Politiche del Lavoro e della Formazione, per la realizzazione, rispettivamente, delle Azioni 1 e 3 della Misura di cui trattasi;

preso atto dell'esito delle valutazioni effettuate dalla Struttura affari legislativi e aiuti di Stato, ai sensi delle procedure approvate con deliberazione n. 1843 in data 30 dicembre 2016, in merito all'applicazione della normativa europea in materia di aiuti di Stato, trasmesso con nota del 27 maggio 2021, prot. 10815/DPLF;

dato atto che, nella seduta del 7 maggio 2021, il Consiglio per le politiche del lavoro ha approvato il documento sopra citato;

visto il parere favorevole espresso sul Programma annuale degli interventi di politica del lavoro per l'anno 2021 dalla competente Commissione consiliare con nota prot. n.12256/DPLF in data 1° luglio 2021;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1404 in data 30 dicembre 2020, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2021/2023 e delle connesse disposizioni applicative;

visto il parere favorevole rilasciato dal Coordinatore del Dipartimento politiche del lavoro e della Formazione ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22, sulla legittimità della presente proposta di deliberazione;

su proposta dell'Assessore allo sviluppo economico, formazione e lavoro, Luigi Bertschy;

a unanimità di voti favorevoli

DELIBERA

1. di approvare le disposizioni attuative della Misura “Bando neoimpresa”, contenuta nel programma annuale degli interventi di politica del lavoro per l'anno 2021- approvato con DGR 835/2021-, di cui all'allegato A alla presente deliberazione, a formarne parte integrante e sostanziale, articolata nelle seguenti azioni:
 - consulenza finalizzata alla creazione di nuove imprese e all'avvio di attività professionali (Azione 1)
 - concessione di un contributo a fondo perduto, a titolo di sostegno all'avvio dell'impresa o dell'attività professionale (Azione 2)
 - consulenza specialistica in fase di avvio (Azione 3);
2. di approvare l'acquisizione, tramite un unico operatore economico, dei due servizi di consulenza specialistica, tra loro collegati e a supporto del Dipartimento politiche del

- lavoro e della formazione, per la realizzazione, rispettivamente, delle Azioni 1 e 3 della Misura di cui trattasi, per un importo stimato in euro 253.985,00 (duecentocinquantemilanovecentottantacinque/00), IVA inclusa;
3. di approvare la spesa complessiva di euro 443.185,00 (euro quattrocentoquarantatremilacentottantacinque/00) per il finanziamento della Misura di cui al punto 1;
 4. di dare atto che la spesa complessiva per l'attuazione della misura di cui al punto 1 trova copertura sulle risorse prenotate con DGR 835/2021 e precisamente come di seguito riportato:

CAPITOLO	DESCRIZIONE	2021	2022
U0025648	Spese per prestazioni professionali e specialistiche per la promozione e il sostegno delle politiche per il lavoro a valere sul PPL (Emergenza Covid-19) - (Avanzo 2020)	173.985,00 prenotazione n. 2021/13922	0,00
U0026597	Spese per prestazioni professionali e specialistiche per azioni di sostegno all'occupazione a valere sul PPL	0,00	80.000,00 prenotazione n. 2022/2260
U0023539	Trasferimenti correnti a imprese per l'avvio di attività professionale e la creazione d'impresa a valere sul piano politica del lavoro	89.200,00 prenotazione n. 2021/13884	100.000,00 prenotazione n. 2022/2242

5. di demandare al Coordinatore del Dipartimento politiche del lavoro e della formazione l'adozione di eventuali modifiche non sostanziali relative all'attuazione della Misura di cui trattasi, l'adozione dei successivi atti necessari per l'acquisizione dei servizi di consulenza specialistica di cui al punto 2 e la segnalazione del presente intervento al Dipartimento programmazione, risorse idriche e territorio, per consentire l'aggiornamento del programma di cui alla DGR 32/2021.

§

DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER L'APPLICAZIONE DELLA MISURA "BANDO NEOIMPRESA"

Art. 1

(Finalità e oggetto della misura)

1. Con il presente atto sono definite le modalità attuative per l'applicazione della misura denominata "Bando neoimpresa" (di seguito Misura) di cui al programma annuale degli interventi di politica del lavoro approvato con DGR 835/2021.
2. Le finalità della presente Misura sono:
 - promozione dello sviluppo del capitale umano;
 - sostegno alla nascita di nuove attività economiche;
 - diffusione dello spirito imprenditoriale.
3. La Misura definisce le azioni adottate dalla Regione per favorire e sostenere l'avvio di nuove *iniziative imprenditoriali* (lavoro autonomo, attività di impresa o professionale) da parte di disoccupati, che comportino una qualificata, prevalente e duratura occupazione dei suoi beneficiari.

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini delle presenti Disposizioni, si adottano le seguenti definizioni:
 - **destinatari:** persona fisica, impresa, società o libero professionista che usufruisce della Misura;
 - **disoccupati:** lavoratori privi di impiego ovvero lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'art. 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al D.P.R. n. 917/1986 che dichiarano, in forma telematica, la propria immediata disponibilità (DID) allo svolgimento di attività lavorativa.
 - **iniziative imprenditoriali:** si intende attività di impresa o libero professionale.

Art. 3

(Contenuti della misura)

1. La Misura si compone delle seguenti azioni:
 - **Azione 1:** attività di consulenza specialistica individuale per il trasferimento delle competenze specialistiche e strategiche negli ambiti tematici di maggior interesse e rilevanza per la futura iniziativa imprenditoriale, con particolare riferimento a:
 - i. sviluppo organizzativo, commerciale e di marketing strumentale all'avvio di una nuova iniziativa imprenditoriale;
 - ii. sviluppo di un'analisi finanziaria comprensiva di accesso al credito e alle agevolazioni esistenti;
 - iii. competenze digitali necessarie all'avvio e alla gestione dell'iniziativa imprenditoriale;
 - iv. competenze relazionali nella gestione dei rapporti con il cliente e i fornitori;
 - v. elaborazione di un *business plan* dettagliato;
 - **Azione 2:** concessione di un contributo a fondo perduto, a titolo di sostegno all'avvio della nuova iniziativa imprenditoriale;
 - **Azione 3:** consulenza specialistica individuale volta ad assicurare un'azione di supporto tecnico e di accompagnamento all'avvio dell'iniziativa imprenditoriale in un arco di tempo non inferiore a 3 mesi immediatamente successivi al suo avvio.

2. Le Azioni 1 e 3, previo esperimento di una procedura da bandire ai sensi del decreto-legge 76/2020, sono erogate dallo stesso Aggiudicatario.

Art. 4
(Requisiti)

1. I requisiti di ammissione all’Azione 1 della Misura, da possedere al momento di presentazione della domanda, sono i seguenti:
 - a. essere disoccupato;
 - b. avere compiuto 18 anni;
 - c. essere residente in Valle d’Aosta;
 - d. non essere iscritto o essere iscritto con stato inattivo nel Registro delle imprese;
 - e. non avere già fruito di contributi per la creazione di impresa o per l’avvio di attività professionale ai sensi di precedenti Piani di politica del lavoro;
 - f. non svolgere a nessun titolo un ruolo di rappresentanza nella gestione di società di qualsivoglia settore;
 - g. non avere fatto parte, nei 12 mesi precedenti alla presentazione della domanda di partecipazione, di società con oggetto sociale e/o attività uguali a quelle che si intendono avviare.

Qualora, entro il 15 novembre 2021, le domande presentate risultino inferiori allo stanziamento previsto, la Regione estenderà l’iniziativa anche a soggetti non disoccupati.

2. I requisiti di ammissione alle Azioni 2 e 3 della Misura sono i seguenti:
 - a. elaborazione del *business plan* a conclusione dell’Azione 1;
 - b. avviamento della attività imprenditoriale o professionale coerente con il *business plan* elaborato (nel caso in cui la nuova attività imprenditoriale abbia forma di società colui che ha usufruito dell’Azione 1 deve detenere una quota di partecipazione paritaria o maggioritaria rispetto agli altri soci);
 - c. localizzazione della sede della neo attività sul territorio della Regione Autonoma Valle d’Aosta.
3. Sono esclusi:
 - a. iniziative volte alla creazione di cooperative sociali di cui al titolo III della legge regionale 5 maggio 1998, n. 27;
 - b. i settori della pesca e dell’acquacoltura, della produzione primaria in agricoltura, nonché, in generale, le attività che si riferiscono ai settori economici espressamente esclusi dall’articolo 1 del Reg. (UE) 1407/2013;
 - c. le attività riguardanti le lotterie, le scommesse, le case da gioco;
 - d. iniziative imprenditoriali che prevedono forme di avvio con contratto di affitto o subentro d’azienda, attività di procacciatori d’affari e di agenti di commercio, nonché le attività di impresa per le quali non è prevista l’iscrizione al Registro delle imprese.
4. I requisiti di ammissibilità sono oggetto di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000.

Art. 5
(Articolazione progressiva della Misura – Azione 1)

1. L’Azione 1 della misura si articola come segue:
 - a. il candidato presenta domanda di ammissione alla Misura, in marca da bollo del valore di euro 16,00, presso gli uffici del Dipartimento Politiche del lavoro e della formazione (di seguito Dipartimento);

- b. gli uffici del Dipartimento verificano l'esistenza dei requisiti di accesso di cui all'art. 4, comma 1, e comunicano l'elenco dei candidati individuati all'Aggiudicatario;
 - c. il candidato idoneo viene avviato alla consulenza di cui all'Azione 1;
 - d. al termine della consulenza di cui all'Azione 1, il candidato, con il supporto e la supervisione dell'Aggiudicatario, elabora un *business plan* contenente i seguenti elementi:
 - i. descrizione sintetica della business idea con particolare riferimento agli obiettivi che si intendono perseguire;
 - ii. mercato di riferimento (posizionamento e concorrenza);
 - iii. descrizione dettagliata del prodotto o del servizio offerto;
 - iv. strategia di marketing;
 - v. organizzazione aziendale e processo produttivo;
 - vi. strategia di sviluppo;
 - vii. proiezione economico-finanziaria.
 - e. L'Aggiudicatario rilascia al partecipante una relazione di accompagnamento sulla fattibilità dell'iniziativa imprenditoriale che evidenzia:
 - i. valutazione delle competenze/conoscenze;
 - ii. le principali caratteristiche/attitudini;
 - iii. i punti di forza e di debolezza in funzione dell'avvio dell'iniziativa imprenditoriale;
 - iv. completezza dell'analisi, adeguatezza delle risorse e attendibilità dei risultati attesi del *business plan*;
 - v. gli eventuali rischi connessi all'avvio dell'attività.
2. L'Azione 1 si intende conclusa con la produzione di un *business plan* contenente tutti gli elementi di cui al comma 1, lett. d), e la relativa relazione di accompagnamento contenente tutti gli elementi di cui al comma 1, lett. e).
3. Il *business plan* e la relazione di accompagnamento devono essere consegnati dall'Aggiudicatario presso gli uffici del Dipartimento entro 15 giorni dalla loro elaborazione e comunque non oltre il 31 agosto 2022.

Art. 6

(Articolazione progressiva della Misura – Azioni 2 e 3)

1. Il partecipante che ha concluso l'Azione 1, dopo aver avviato l'attività imprenditoriale o professionale, può presentare richiesta di concessione del contributo previsto dall'Azione 2 e di contestuale accesso all'Azione 3.
2. La richiesta di cui al comma 1 deve essere presentata agli uffici del Dipartimento con un'unica istanza in marca da bollo del valore di euro 16,00 entro e non oltre il 31 agosto 2022.
3. Gli uffici del Dipartimento, a seguito della verifica circa la sussistenza dei requisiti di accesso di cui all'art. 4, commi 2 e 3, adottano il provvedimento di concessione del contributo e comunicano all'Aggiudicatario l'elenco dei candidati idonei all'erogazione della consulenza relativa all'Azione 3.
4. Il contributo di cui all'Azione 2 è concesso fino a esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.

5. L'avvio della neo attività imprenditoriale viene accertato tramite l'Agenzia delle Entrate.
6. Il neo imprenditore/professionista viene ammesso all'erogazione della consulenza relativa all'Azione 3, previa verifica dei requisiti di cui al precedente art. 4, commi 2 e 3.
7. In qualsiasi momento il Dipartimento si riserva la facoltà di somministrare un questionario e prevedere incontri intermedi con i destinatari delle Azioni 1 e 3, al fine di monitorare l'andamento del loro percorso e di rilevare la qualità del servizio erogato.

Art. 7

(Contributo relativo all'Azione 2)

1. È concesso il seguente contributo a fondo perduto:
 - a) euro 8.000,00 per le neo imprese;
 - b) euro 5.000,00 per le nuove attività libero professionali.
2. Al fine di sostenere l'iniziativa imprenditoriale femminile, ritenuta particolarmente penalizzata dagli effetti dell'attuale congiuntura socio-economica, gli importi di cui al comma 1 sono aumentati di euro 1.000,00;
3. I contributi di cui al comma 1 sono concessi in regime "de minimis", ai sensi del Reg. (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L 352 del 24 dicembre 2013.
4. La consulenza specialistica di cui all'Azione 3 è altresì da considerarsi in regime "de minimis" per le P.IVA destinatarie dell'intervento, ai sensi del Reg. (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L 352 del 24 dicembre 2013.
5. I contributi di cui ai commi 1 e 4 sono concessi nei limiti del massimale di cui all'articolo 3, par. 2 del Reg. (UE) 1407/2013, pari a 200.000 euro per impresa unica nell'arco di tre esercizi finanziari (ridotto a 100.000 euro nel settore del trasporto merci su strada per conto terzi). La verifica del rispetto di tale massimale è effettuata dal Dipartimento mediante interrogazione del Registro nazionale degli aiuti di Stato.
6. I contributi descritti nelle presenti Disposizioni possono essere cumulati con eventuali ulteriori misure di incentivazione a livello nazionale, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 5 del Reg. (UE) 1407/2013.
7. Ai contributi di cui al comma 1 si applicano le ritenute a norma di legge.

Art. 8

(Controlli ex post)

1. La Struttura competente dispone, in qualsiasi momento, idonei controlli sulle domande ammesse.
2. L'effettuazione dei controlli ex post sulla completezza e sulla veridicità dei dati autodichiarati può essere affidata a soggetti esterni all'Amministrazione regionale, individuati nel rispetto della normativa vigente.
3. Il procedimento di controllo è avviato comunicando ai beneficiari i termini entro i quali saranno sottoposti a controllo, invitando gli stessi a produrre, nel termine di dieci giorni, la documentazione necessaria per le verifiche.
4. Il controllo sulla veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi del d.P.R. 445/2000 è effettuato a campione nella misura del 5% sulla base del numero delle domande

ammesse, mediante sorteggio dall'elenco delle indennità liquidate, ed in tutti i casi di ragionevole dubbio.

5. Sono redatti apposti verbali istruttori circa le modalità ed i risultati dell'attività di controllo.

Art. 9

(Rinuncia del contributo dell'Azione 2)

1. I richiedenti possono formulare istanza di rinuncia al contributo dell'Azione 2. In tal caso, qualora la rinuncia sia presentata successivamente all'adozione del provvedimento di concessione, quest'ultimo viene revocato. Se la rinuncia è successiva all'erogazione del contributo, il beneficiario, entro 60 giorni dalla data di comunicazione del relativo provvedimento, è tenuto a restituire l'importo ricevuto, maggiorato degli interessi legali riferiti al periodo intercorrente tra la data della revoca e la data dell'avvenuta restituzione.
2. L'indennità non è rinunciabile decorsi sei mesi dalla data di erogazione.

Art. 10

(Revoca del contributo dell'Azione 2)

1. Il contributo dell'Azione 2 è revocato nei seguenti casi:
 - a. cessazione dell'attività imprenditoriale o professionale entro dodici mesi dalla concessione del contributo;
 - b. il/i beneficiario/i non mantenga/no la prevalente occupazione nell'impresa, in caso di attività imprenditoriale in forma di società, nei primi dodici mesi dall'avvio della stessa;
 - c. qualora il neo imprenditore/professionista renda impraticabile o rifiuti la consulenza specialistica dell'Azione 3;
 - d. la rinuncia del beneficiario.
2. La revoca del contributo comporta l'obbligo di restituzione delle somme eventualmente già liquidate, maggiorate degli interessi calcolati sulla base della media ponderata del tasso ufficiale di riferimento relativo al periodo in cui si è beneficiato del contributo.

Art. 11

(Sanzioni)

1. Qualora, a seguito delle attività di controllo di cui all'articolo 8, emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, il beneficiario, oltre alla revoca del contributo ai sensi del precedente articolo 10, incorre:
 - a) secondo quanto stabilito dall'articolo 75, comma *1bis*, del d.P.R. 445/2000, nel divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di due anni decorrenti dalla data di adozione del provvedimento di revoca; restano fermi gli interventi economici in favore dei minori e per le situazioni familiari e sociali di particolare disagio;
 - b) secondo quanto stabilito dall'articolo 76 del d.P.R. 445/2000, qualora la dichiarazione mendace sia riferita alle restanti dichiarazioni rese, nelle pene previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia. In particolare, si applica la pena prevista dall'articolo 316 ter c.p. in materia di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, che prevede alternativamente la reclusione da 6 mesi a 3 anni o, nel caso di contributo erogato di importo inferiore a euro 3.999,96, la sanzione amministrativa, irrogata dal dirigente della Struttura responsabile del procedimento, da euro 5.164 a euro 25.822, con un massimo di tre volte il contributo indebitamente percepito.

Art. 12
(Informazioni)

1. Le presenti “Disposizioni attuative” sono reperibili sul sito internet della Regione Valle d’Aosta all’indirizzo "www.regione.vda.it".
2. Eventuali informazioni possono essere richieste al Dipartimento politiche del lavoro e della formazione, scrivendo all’indirizzo di posta elettronica dedicato.

Art. 13
(Trattamento dei dati)

1. La base giuridica del trattamento dei dati personali - ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, lettera e), del Regolamento 2016/679 – è individuata nell’articolo 19 della l.r. 15/2021.
2. La Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste assume il ruolo di Titolare del trattamento dei dati in relazione all’intero processo rappresentato nei precedenti paragrafi.
3. Delegato al trattamento è il Dipartimento politiche del lavoro e della formazione. I dati personali oggetto di trattamento, raccolti sono, in particolare, i seguenti:
 - i dati anagrafici del soggetto richiedente e dei delegati alla trasmissione;
 - i dati relativi alla sussistenza dei requisiti cui le leggi subordinano l’erogazione di sovvenzioni pubbliche;
 - i dati relativi alla sussistenza delle condizioni legittimanti la concessione degli aiuti ai sensi della normativa in materia di aiuti di Stato.
4. I dati trattati e memorizzati dalla Regione nelle varie fasi del processo rappresentano il set informativo minimo per la corretta erogazione del contributo e per le verifiche successive sulla spettanza del contributo.
5. Nel rispetto del principio della limitazione della conservazione (articolo 5, par.1, lettera e), del Regolamento (UE) 2016/679, la Regione conserva i dati oggetto del trattamento per il tempo strettamente necessario al perseguimento della finalità del trattamento e, oltre, secondo i criteri suggeriti dalla normativa vigente in materia di conservazione, anche ai fini dell’archiviazione dei documenti amministrativi e, comunque, nel rispetto dei principi di liceità, necessità, proporzionalità, nonché per le finalità per le quali i dati sono stati legittimamente raccolti.
6. I dati trattati sono inoltre comunicati dalla Regione a tutti i soggetti titolari dei dati autodichiarati dal beneficiario del contributo per effettuare la verifica sulla veridicità delle dichiarazioni rese e per ogni altra comunicazione imposta dalla legge nell’ambito delle finalità del trattamento.
7. L’informativa sul trattamento dei dati personali e sull’esercizio dei diritti da parte degli interessati, ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679, è pubblicata sul sito web di Regione ed è parte integrante dell’istanza per richiedere il contributo.